

Legge regionale 29 novembre 2024, n. 38

Norme per il riconoscimento e la certificazione dei borghi marinari calabresi, la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell'economia del mare.

(BURC n. 249 del 29 novembre 2024)

Art. 1

(Oggetto, principi e finalità)

1. La presente legge disciplina le attività di promozione della Regione Calabria volte alla tutela delle identità marinare, alla valorizzazione della storia e della cultura dei borghi marinari, della pesca e dei prodotti ittici, mediante la creazione di una rete sinergica per il riconoscimento delle potenzialità economiche e produttive dei paesi con culture marinare, al fine di ottimizzare la conoscenza della cultura del mare a fini formativi e di incentivare nuove forme di turismo gastronomico basate sulla promozione del pescaturismo, nonché la salvaguardia della biodiversità marina autoctona e la promozione della cultura delle antiche maestranze del mare.
2. Al fine di cui al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) definire e tutelare le culture marinare e le identità territoriali, promuovere la specificità della pesca mediterranea, coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale;
 - b) tutelare le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore antropologico e pedagogico;
 - c) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali, quali le feluche, e delle altre tipologie di pesca storica;
 - d) valorizzare i prodotti ittici calabresi attraverso l'informazione dei consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato;
 - e) modernizzare, innovare e valorizzare le attività dei borghi marinari e promuovere il turismo ittico, o pescaturismo, e le attività didattiche che valorizzano la cultura del mare;
 - f) istituire un registro per la catalogazione e certificazioni dei borghi marinari.
3. La Regione promuove l'aggregazione culturale e produttiva riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e agli enti locali un ruolo specifico per la modernizzazione e lo sviluppo del settore marinaro e ittico.

Art. 2

(Definizione di borgo marinaro)

1. Ai fini della presente legge, si definisce borgo marinaro il Comune che ha alcune delle seguenti caratteristiche:
 - a) tessuto urbano in prossimità del mare o di un corpo d'acqua navigabile, come un canale o un fiume;
 - b) patrimonio architettonico e paesaggistico con i segni tipici delle tradizioni marinare;
 - c) accessibilità e viabilità terrestre e marina;
 - d) presenza di un porto o di un molo per l'attracco delle imbarcazioni da pesca e turistiche con una tradizione legata alla pesca storicamente documentata;
 - e) presenza di itinerari costieri e di attività legate alle tradizioni marinare;
 - f) presenza di eventi della tradizione legati al mare e alla pesca;
 - g) ulteriori requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Il borgo marinaro, riconosciuto e iscritto al registro di cui all'articolo 3, è contraddistinto da un logo iconografico ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 3

(Istituzione del RE.BO.MAR Calabria)

1. È istituito il Registro delle identità dei borghi marinari calabresi (RE.BO.MAR. Calabria), per la tutela delle tradizioni culturali della pesca e delle realtà marinare e la valorizzazione dei borghi ivi inseriti a fini turistici e culturali.
2. Il RE.BO.MAR. Calabria, tenuto in modalità telematica e consultabile per finalità didattiche e divulgative, è disciplinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 5 ed è gestito dal dipartimento regionale competente.
3. Il RE.BO.MAR. Calabria è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire a implementare la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale e la lista del patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela.
4. Il RE.BO.MAR. Calabria contiene:
 - a) l'identificazione, la documentazione e la classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;
 - b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale al fine di ampliare la conoscenza per l'individuazione di tecnologie innovative;
 - c) apposite sezioni che riportano:
 - 1) il censimento dei borghi marinari;
 - 2) il censimento dei siti di interesse turistico che esprimono la cultura del mare con i dati delle relative attività;
 - 3) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e alla conservazione dei prodotti ittici;
 - 4) la descrizione degli attrezzi utilizzati e dei metodi di cattura per la pesca nel Mar Mediterraneo;
 - 5) la documentazione relativa alle tipologie e alle modalità di trasformazione e conservazione del pescato;
 - 6) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mar Mediterraneo;
 - 7) il censimento dei maestri d'ascia nel Mar Mediterraneo;
 - 8) il censimento delle tonnare fisse.
5. In apposita sezione del RE.BO.MAR. Calabria sono indicate inoltre le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della libera ittica mediterranea.

Art. 4

(Istituzione della Rete di coordinamento dei borghi marinari calabresi)

1. È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di turismo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Rete di coordinamento dei borghi marinari calabresi, riconosciuti come tali.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 5, definisce requisiti e modalità di adesione.

3. La Rete di cui al comma 1 concorre alla definizione, programmazione e attuazione di politiche regionali di sviluppo della cultura marinara, ittica e gastronomica per migliorare la conoscenza delle identità marinare, con particolare riferimento a:
 - a) formazione professionale, apprendimento permanente, diffusione delle conoscenze di carattere sociale, economico, giuridico, scientifico e acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione dei borghi marinari e delle culture del mare nonché alla valorizzazione degli ecosistemi marini e alla implementazione di forme di pescaturismo per tramandare la conoscenza delle antiche tecniche marinare a fini formativi;
 - b) collegamenti in rete e scambi di esperienze e buone pratiche. Le relative attività sono effettuate nei limiti di risorse nazionali e comunitarie individuate negli strumenti di programmazione regionale.

Art. 5

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione e previo parere della competente commissione consiliare, emana il regolamento attuativo delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il regolamento disciplina la tenuta del RE.BO.MAR Calabria, la sua articolazione, i requisiti necessari per la relativa iscrizione da cui scaturisce la certificazione dei borghi marinari di cui all'articolo 2, nonché i criteri per la redazione e il deposito del logo iconografico quale distintivo territoriale.
3. Dopo l'approvazione del regolamento di cui al presente articolo, i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere, previa deliberazione della Giunta comunale, l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle sezioni del RE.BO.MAR. Calabria di cui all'articolo 3, al fine di ottenere il riconoscimento di borgo marinaro.

Art. 6

(Valorizzazione dei borghi iscritti nel RE.BO.MAR. Calabria)

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge, considera i borghi marinari iscritti nel RE.BO.MAR. Calabria di cui all'articolo 3 quale testimonianza del territorio calabrese da valorizzare attraverso la promozione di indicazioni geografiche tipiche, attività artigianali marinare e produzioni locali e l'organizzazione di manifestazioni.
2. Il dipartimento regionale competente assicura, attraverso la sua programmazione strategica, ai Comuni iscritti nel RE.BO.MAR. Calabria, sostegno e visibilità con azioni di marketing e politiche di valorizzazione, nonché con attività di divulgazione mirate mediante strumenti informativi e digitali e rappresentazioni tridimensionali dei luoghi per consentirne l'attrattività turistica.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2024 nel limite massimo di 6.909,00 euro, si provvede con la riduzione per 5.109,00 euro dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20,

Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026, e per 1.800,00 euro, dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi 2025 e 2026 nel limite massimo di 20.109,00 euro si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentita nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2024-2026 con prelievo dal Fondo speciale di cui ai commi 1 e 2 ed all'allocazione ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 7, Programma 01 (U.07.01) dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.